



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

Settore I – Servizio 6

REGOLAMENTO

**PER L'USO DI FOTOTRAPPOLE
IN DOTAZIONE AL
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente "Regolamento" per l'utilizzo dei sistemi di fototrappole (tipo E-KILLER), in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale di Enna, individua:

- gli strumenti di ripresa audio/video fototrappole da utilizzare dagli agenti e ufficiali di Polizia Provinciale;
- le prescrizioni minime generali di utilizzo;
- le fattispecie in cui le fototrappole potranno essere attivate;
- i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
- le operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
- ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

2. Il presente disciplinare tecnico deve essere attivato e comunicato a tutto il personale operativo del Corpo di Polizia Provinciale di Enna

3. Gli operatori saranno sottoposti a specifica attività formative in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo degli strumenti, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 2 - Tipologia dei dispositivi e finalità

1. Gli operatori di Polizia Provinciale possono utilizzare nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle fototrappole (tipo E-killer) ovvero dispositivi di ripresa audio/video.

2. Il Corpo di Polizia è dotato di questo sistema di videosorveglianza per i seguenti utilizzi:

- attività di controllo di Polizia Stradale per rilevare l'abbandono di rifiuti in aree di sosta o di pertinenza della rete viaria provinciale, ivi compresa la identificazione di illeciti commessi in violazione all'art. 15 del Codice della Strada (C.d.S.);
- attività di controllo e monitoraggio di aree o siti specifici previa delega di indagine dell'A.G. competente per territorio.

3. Il sistema di videosorveglianza sopra citato è dotato di propria memoria interna.

4. Le registrazioni delle fototrappole vengono cancellate dopo sette giorni.

5. Sarà cura del Comandante su richiesta degli agenti di polizia interessati, dare precise disposizioni per conservare le immagini e i video ritenuti fonti di prova per l'attività di polizia stradale o di polizia giudiziaria.

6. Il Comandante predispone e aggiorna in forma digitale o cartacea il registro di conservazione contenente data e numerazione dei file conservati.

7. Sarà cura del Comandante dettare specifiche direttive al personale incaricato per procedere, tempestivamente, alla cancellazione di immagini e video ritenuti non più utili, anche previa richiesta motivata degli operatori di Polizia interessati o dopo avere stilato apposita relazione di servizio che giustifichi la definitiva cancellazione delle riprese in esame.

Art. 3 - Assegnazione del dispositivo

1. L'impiego della fototrappola è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale che individua gli operatori di polizia, opportunamente autorizzati, a cui affidare tale dispositivo che dovrà essere installato nell'interno dell'area o sito specifico da videosorvegliare.

2. Il Comandante annota su apposito registro digitale o cartaceo, conservato presso il proprio ufficio, l'avvenuta consegna.

Art. 4 - Attivazione ed utilizzo del dispositivo

1. Gli operatori di Polizia Provinciale, ai quali è stata assegnata la fototrappola, su precise disposizioni impartite dal Comandante effettuano l'installazione in area prossima al sito prescelto per la videosorveglianza. Sarà cura degli stessi operatori di polizia incaricati verificare che il sito in oggetto, ove vi è abbandono periodico di rifiuti, sia munito di apposita cartellonistica indicante la dicitura "area videosorvegliata". La medesima tabella dovrà contenere tutti i dati richiamati dal GDPR (reg. UE 2016/679) e dalle linee guida in materia di videosorveglianza 3/2019 dell'EDPB per il trattamento dei dati personali.

Se invece il sito sarà monitorato su delega di indagine dell'A.G. competente per territorio che la cartellonistica non dovrà essere ivi collocata.

2. Il sistema può essere attivato al fine di rilevare i seguenti casi:

- abbandono di rifiuti in aree o pertinenze della rete stradale provinciale;
- accertamento e videosorveglianza di siti specifici su delega dell'A.G. competente per territorio.

Il sistema e-killer registra, h-24, l'area sottoposta a videosorveglianza.

3. L'attivazione della fototrappola è di esclusiva facoltà del detentore autorizzato che a seconda dei casi potrà attivare o disattivare il dispositivo in qualsiasi momento per ragioni intervenute. Una disattivazione forzata del dispositivo avviene allorquando si procede alla ricarica delle batterie, che per ragioni ovvie, hanno una durata di alcuni giorni.

Art. 5 - Conservazione dei file video

1. Gli operatori che hanno eseguito una registrazione con fototrappole hanno l'onere di scaricare i video o le immagini dai quali emergono condotte illecite. Tali registrazioni saranno conservati in appositi archivi digitali fintanto che i procedimenti saranno conclusi.

2. Ad ogni operatore di polizia è fatto assoluto divieto di estrarre, copiare, alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video, tranne casi previsti.

3. Le registrazioni video potranno essere visionate dal Comandante, dal Vice Comandante, dal Responsabile con qualifica di amministratore del sistema e dagli operatori a cui viene assegnato il dispositivo oggetto del presente disciplinare per motivi istituzionali e non potranno trattare i dati acquisiti per finalità non previste per lo specifico uso e/o per finalità personali.

4. Le registrazioni video oggetto di procedimento saranno conservate nell'archivio digitale

5. La comunicazione delle immagini o dei video, per le sole esigenze istituzionali, deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante in qualità di responsabile del servizio a seguito di opportuna richiesta tracciata.

Art. 6 - Trattamento dati personali

1. Il trattamento di dati personali effettuato tramite i sistemi di videosorveglianza qui disciplinato è finalizzato, in modo del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate al Libero Consorzio Comunale di Enna, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti dell'Ente, all'accertamento e/o alla repressione dei reati, per come meglio evidenziato al precedente art.2 c.2.

2. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza E Killer comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video, in relazione ai luoghi esterni (aree di pertinenza della rete stradale provinciale ovvero di sistema di videosorveglianza di aree pubbliche o private per finalità diverse dall'abbandono rifiuti , previa delega dell'A.G. competente).

3. Il dispositivo E-killer raccoglie i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, attivandosi su impulso dell'operatore di Polizia Provinciale e registra le immagini dell'area monitorata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

4. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini tramite il sistema E-Killer costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Provinciale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali sul territorio provinciale , anche in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine. Attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare il patrimonio viario provinciale che risulta essere oggetto di sistematico abbandono di rifiuti. Sono fatti salvi anche eventuali utilizzazioni del sistema di videosorveglianza in oggetto per monitorare siti o aree su specifica delega dell'A.G.

5. Il trattamento dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali (Attività di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa e Ambientale). La base giuridica del trattamento dati è pertanto costituita dall'art. 6 par. 1 lett. E del Reg. 679/2016 (GDPR) ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esecuzione di pubblici poteri di cui è investito il titolare.

6. Le fototrappole (tipo E-Killer) non potranno essere utilizzate, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, fatte salve specifiche attività delegate di indagine di Polizia Giudiziaria.